Città di Sassuolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 230 del 27/10/2009

OGGETTO: CAUSE TRIBUTARIE PENDENTI TRA COMUNE DI SASSUOLO E CONTRIBUENTE - CONCILIAZIONE - AUTORIZZAZIONE.

L'anno duemilanove il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 15,00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CASELLI Luca	SINDACO	SI
MENANI Gian Francesco	VICE-SINDACO	NO
SEVERI Claudia	ASSESSORE	SI
CASOLARI Claudio	ASSESSORE	SI
VINCENZI Paolo	ASSESSORE	SI
BARBIERI Giorgio	ASSESSORE	SI
ORIENTI Antonio	ASSESSORE	SI
CUOGHI Luca	ASSESSORE	SI
NOCETTI Cristiana	ASSESSORE	SI
Presenti: 8	Assenti: 1	

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume la Presidenza Luca Caselli
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 230 del 27/10/2009

Oggetto: CAUSE TRIBUTARIE PENDENTI TRA COMUNE DI SASSUOLO E CONTRIBUENTE - CONCILIAZIONE - AUTORIZZAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- L'art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;
- gli artt.11, comma 3, in materia di capacità a stare in giudizio, e 12, comma 1, in materia si assistenza tecnica, del D.Lgs. 31/12/1992 n.546;
- il decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 con il quale è stata disciplinata l'imposta comunale sugli immobili;
- in particolare, in materia di determinazione della base imponibile relativamente ai fabbricati, l'art.5 del citato decreto legislativo n.504/92, vigente ratione temporis, recitava:" … 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal … dell'articolo 52 … decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: …. 4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti…";
- il citato articolo 5 individua tre sistemi di calcolo della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili: valore catastale (comma 2); valore contabile (comma 3); valore su rendita provvisoria (comma 4);

preso atto, anche dagli atti di causa, che:

- La contribuente S.C.AL. Srl cf 00307970368 possedeva negli anni 1996-1997-1998-1999-2000-2001, le seguenti unità immobiliari: D/8 fg.13 num.231 sub.25; D/8 fg.13 num.231 sub.22; D/1 fg.13 num.307 (cabina elettrica); C/2 fg.20 num.250 sub.18; C/2 fg.20 num.250 sub.19; C/2 fg.20 num.250 sub.10; C/2 fg.20 num.250 sub.11; C/2 fg.20 num.250 sub.14;
- oggetto del contenzioso, tutt'ora in essere, è limitato alle citate u.i. di cat. D/8;
- relativamente alle due u.i. D/8 ad oggi in contenzioso, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, per gli anni dal 1996 al 2001, compresi, il Comune ha notificato distinti avvisi di accertamento con i quali veniva contestato alla Contribuente di aver dichiarato e pagato illegittimamente sulla base del valore contabile. Con i citati atti il Comune recuperava la maggior imposta dovuta sulla base della differenza tra rendita catastale in atti e valore contabile utilizzato dalla contribuente, con applicazione degli interessi, spese ed irrogazione delle sanzioni di legge, come meglio precisato nell'allegato atti di conciliazione bonaria;
- la Contribuente impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Modena gli avvisi di accertamento sopra riportati, contestando la legittimità della pretesa avanzata dal Comune;
- il Comune si costituiva in giudizio resistendo alle eccezioni della Contribuente;
- circa gli atti e le pretese relative agli anni 1996 e 1997, attualmente pendono i termini per la riassunzione del giudizio avanti la Commissione Tributaria Regionale di Bologna a seguito di sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 13-11-2008, n. 27063, con la quale è stata cassata con rinvio la sentenza del giudice di appello favorevole alla Contribuente;
- circa gli atti e le pretese relativi anni 1998-1999-2000-2001, attualmente pende un unico giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione, a seguito di impugnazione da parte della Contribuente della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna del 2/4/2007 n.147/18/06, favorevole al Comune, giudizio nel quale si è costituito il Comune;
- in ragione del mancato pagamento nei termini legali, il Comune ha iscritto a ruolo gli importi

accertati per gli anni dal 1998 al 2001 mentre non ha ancora prudenzialmente provveduto a detta iscrizione per gli importi relativi al 1996 e 1997 in quanto la sentenza del giudice di appello aveva annullato accogliendo l'eccezione di decadenza sollevata dalla Contribuente;

- a seguito dell'esito favorevole al Comune del giudizio di secondo grado circa gli anni dal 1998 al 2001, la Contribuente ha chiesto ed ottenuto dal Comune, previa presentazione di fidejussione bancaria, il pagamento rateale degli importi iscritti a ruolo al quale sta provvedendo con regolarità: risultano pagate alle scadenze prescritte, le rate fino a settembre 2009;
- La suddetta iscrizione a ruolo ha posto per legge a carico della Contribuente l'ulteriore importo costituito dall'aggio e le spese di riscossione dovuti al Concessionario della riscossione nonché l'importo costituito dagli interessi legali per rateizzazione;
- oltre ai citati atti il Comune ha notificato avviso di liquidazione per l'Imposta Comunale sugli immobili relativa al 1997, meglio descritto nel citato atto di conciliazione, collegato a quanto sopra accertato, i cui importi non pagati e relativi interessi ulteriori sono stati iscritti a ruolo;

considerato che:

- le questioni del contendere vertono per tutti gli anni, sulla legittimità della pretesa avanzata dal Comune fondata sull'applicazione retroattiva della rendita catastale;
- al riguardo, in particolare la Contribuente contesta che la base imponibile nel caso di specie possa essere calcolata legittimamente solo sulla valore contabile risultanti dalle proprie scritture contabili;
- inoltre, la Contribuente contesta che risulta preclusa l'applicazione retroattiva della rendita catastale in quanto la rendita ed il classamento non risultano essere stati notificati alla stessa ai sensi dell'art.74 della Legge n.342/00;
- infine, per gli anni 1996-1997, la contribuente contesta anche la decadenza, per decorrenza del termine, da parte del Comune di recuperare l'imposta, sanzioni ed interessi, in quanto l'Ente con gli atti avrebbe contestato una infedele denuncia la cui azione è assoggettata al termine di decadenza di 3 anni, anziché l'omessa denuncia, la cui azione è assoggettata a 5 anni;
- l'esito delle citate cause appare incerto, in quanto incerto è l'esito delle questioni relative al calcolo della base imponibile ed alla notifica della rendita, essendo molto dibattute in giurisprudenza (sia di merito che di legittimità);
- in particolare, sulle citate questioni, le Commissioni Tributarie Provinciale di Modena e Regionale di Bologna (come dimostra il caso di specie) nonché la stessa Suprema Corte di Cassazione in diversi arresti si sono espresse in modo opposto, talvolta a favore della tesi sostenuta dal Comune e talvolta a favore di quella sostenuta dalla Contribuente;
- incerto è pure l'esito circa la eccepita decadenza in quanto la Suprema Corte di Cassazione si è limitata a rinviare la causa al giudice di appello affinché si pronunci di nuovo dopo gli approfondimenti del caso;
- le cause in questione appaiono anche di non immediata risoluzione tenuto conto degli ordinari tempi processuali del giudizio avanti il Giudice di Legittimità e di quello da riassumere avanti al Giudice di Appello, al quale potrebbe seguire una ulteriore impugnazione per cassazione;

dato atto che tutto quanto sopra ed i relativi importi e conteggi risultano in dettaglio riportati nell'atto di conciliazione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e dalla documentazione agli atti della Direzione Entrate;

preso atto che:

- date l'incertezza e la non immediatezza dell'esito finale delle citate controversie, nel corso del mese di settembre c.a., rappresentanti della Amministrazione comunale si sono incontrati al fine di verificare la possibilità di addivenire alla composizione bonaria delle stesse. Nel corso dell'incontro, Comune e Contribuente, per mezzo dei loro rappresentanti, raggiungevano l'accordo per la composizione bonaria e definitiva di tutte le controversie in essere meglio descritto in dettaglio nella seguente parte dispositiva;
- nei limiti di una composizione bonaria legittima e giusta, in cambio del pagamento immediato di quanto accertato a titolo di imposta, interessi e spese si è ritenuto possibile: disapplicare le sanzioni, data l'incertezza connessa all'interpretazione dell'art.5, comma 3, del D.Lgs.n.504/92 (disciplinante la base imponibile ICI fondata sul cd valore contabile), norma sulla quale si incentra la controversia principale; rinunciare agli ulteriori interessi per tardiva iscrizione a ruolo relativi agli accertamenti anni 1996 e 1997 in quanto i giudici di merito di primo e secondo grado hanno accolto il ricorso ed annullato gli atti, risultando solo interlocutoria la citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione;

valutato che:

- il principio di indisponibilità delle entrate tributarie, costituente ostacolo ad accordi conciliativi in materia tributaria, trova diverse deroghe in disposizioni di legge tra le quali in particolare gli istituti: dell'accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs. 19.06.1997, n. 218, ed artt. 22 e ss., del proprio Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate Comunali, da ultimo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27/03/2007); della conciliazione giudiziale, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 31/12/1992 n.546;
- la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la natura negoziale-transativa di tali istituti (in tal senso da ultimo sent. Corte Cassazione del 18/04/2007 n. 9223);
- tali deroghe sono giustificate dall'incertezza della legittimità e della fondatezza della pretesa tributaria avanzata dall'ente, quanto meno nel quantum, tanto da non potersi definire indisponibile ciò che certo non è;
- nel caso di specie, l'indisponiblità della pretesa comunale appare a maggior ragione minata in quanto l'incertezza riguarda non solo il quantum ma addirittura l'an ovvero la sussistenza di alcun credito tributario in capo al Comune;
- sulla base dell'esperienza maturata dallo scrivente Ente nelle citate cause (a tutt'oggi in parte vinte ed in parte soccombenti) ed in altre analoghe, è seria e fondata la possibilità che l'Ente impositore possa risultare integralmente soccombente al termine dei citati giudizi, vedendosi annullare ogni sua pretesa nei confronti del contribuente;
- come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte dei Conti, affinché si verifichi danno erariale occorre che lo stesso sia fornito degli imprescindibili caratteri della concretezza, attualità e certezza;
- caratteri della concretezza, dell'attualità e della certezza che difettano nel caso di una pretesa fiscale avanzata con atti tributari dei quali in parte risultano annullati con sentenza dalla magistratura tributaria sfavorevole all'Ente, non sussistendo alcun danno erariale se la relativa causa non viene proseguita nei successivi gradi di giudizio, in quanto il relativo giudizio di danno finirebbe per fondarsi "*su di un danno ipotetico fatto derivare dal "probabile" esito positivo di un giudizio di appello e quindi sfornito degli imprescindibili caratteri della concretezza e dell'attualità*" (in tal senso Corte conti, sez. Giurisdiz. Basilicata 22-07-1998, n. 259; Corte conti, sez. Giurisdiz. Molise 12-05-1998, n. 146 ; Corte conti, sez. I 23-03-1994, n. 68 ; Corte conti, sez. I 18-04-1989, n. 152 ; Corte conti, sez. I 18-01-1978, n. 1);
- anzi, assumendo un atteggiamento prudenziale ed avveduto, pare meglio tutelato l'interesse patrimoniale dell'Ente nel salvaguardare la pretesa erariale accertata a titolo d'imposta e di interessi, rinunciando in cambio all'applicazione delle sanzioni ed in parte agli ulteriori interessi maturati;
- in particolare, il recupero d'imposta è avvenuto sulla base di rendite catastali attribuite e poste in atti catastali il 18/5/1999 di cui però non risulta provata l'avvenuta notifica alla Contribuente;
- quindi la disapplicazione delle sanzioni pare trovare la propria legittimità nell'art.74, commi 2 e 3, della Legge n.342/00, applicabile al caso di specie, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. V 27/07/2007, n. 16701) e della Corte dei Conti (Corte dei Conti, sez giur, sent.n. 605/06 del 10/10/2006);
- la disapplicazione degli interessi per tardiva iscrizione a ruolo di quanto accertato per gli anni 1996 e 1997, pare giustificato dal fatto che a tutt'oggi gli atti in questione e la relativa pretesa risultano annullati con sentenza del giudice di appello, mentre la successiva sentenza della Corte di Cassazione risulta interlocutoria nulla disponendo in via definitiva al riguardo oltreché dalla citata giurisprudenza;

ritenuto:

- doveroso salvaguardare per quanto possibile gli interessi patrimoniali dell'Ente;
- che tale salvaguardia dei propri interessi, possa essere perseguita legittimamente anche ricorrendo a strumenti di ricomposizione e concordata qualora, come nel caso di specie, sia incerto sia l'an che il quantum della pretesa tributaria;
- accettabile e condivisibile, a salvaguardia e soddisfazione dei propri interessi patrimoniali, la proposta meglio formulata nel citato atto di conciliazione allegato;
- dunque, legittimo ed opportuno il rilascio dell'autorizzare il competente funzionario a procedere a porre in essere i necessari atti in accordo con la contribuente, funzionali alla ricomposizione delle citate controversie nei termini sopra esposti;

accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del

servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

all'unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge

D E L I B E R A

Per le ragioni in premessa esposte che qui si richiamano quale parte integrante:

1. di autorizzare la composizione bonaria, in accordo con la Contribuente, delle controversie relative alle cause, pendenti avanti le Commissioni Tributarie e la Suprema Corte di Cassazione, tra il Comune e S.C.AL. Srl, riguardanti l'impugnazione di distinti avvisi di accertamento notificati dallo scrivente Ente in materia d'imposta Comunale sugli immobili per gli anni 1996-1997-1998-1999-2000-2001;

2. di precisare che l'autorizzazione è rilasciata nei contenuti e nei termini espressi nella suesposta premessa nonché nell'atto di conciliazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

3. di autorizzare, conferendo pieno mandato con i più ampi poteri di rappresentanza processuale e sostanziale, al competente dirigente affinché ponga in essere tutti gli atti necessari e funzionali al perfezionamento della ricomposizione di cui al precedenti punti;

4. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capogruppo consiliari, a norma dell'art.125 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

ed inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione

D E L I B E R A

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, per la necessità di perfezionare la definizione prima della scadenza, ormai prossima, dei termini processuali per riassumere una delle cause pendenti avanti il giudice tributario.

Direzione Entrate RL/so

Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 27/10/2009

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Luca Caselli

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 30/10/2009 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Sassuolo, 10/11/2009

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale

Città di Sassuolo

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267

SETTORE 3 - SVILUPPO E GESTIONE RISORSE

SERVIZIO ENTRATE

Oggetto: CAUSE TRIBUTARIE PENDENTI TRA COMUNE DI SASSUOLO E CONTRIBUENTE - CONCILIAZIONE - AUTORIZZAZIONE.

Parere del Settore o Servizio Proponente

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

data 26/10/2009

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE 3 - SVILUPPO E GESTIONE RISORSE
F.to Annovi Cristiano

Parere del Servizio Finanziario

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

data 26/10/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Cristiano Annovi

Copia priva di valore legale